

N.° 4314.



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Considerando che per massima antica e costante della Nostra Monarchia e di tutti gli Stati cattolici i frutti de' benefici vacanti costituiscono una regalìa, onde la sovranità civile è investita del diritto di assumere il possesso dei detti beneficii, e di amministrarne ed applicarne i proventi;

Considerando che cotesto diritto è sempre stato esercitato, sebbene con varietà di misura e di forma, come nelle antiche Nostre Provincie, così nelle altre alle medesime aggregate pel libero loro voto, eccettuate le sole Romagne, in quanto per l'unione dell'autorità spirituale col dominio temporale vi andavano confusi i diritti essenzialmente distinti della Chiesa e dello Stato;

Considerando che siffatto diritto in riguardo alla regia Nostra prerogativa, alle istituzioni del Regno, all'ordine Pubblico ed al bene stesso della Chiesa deve essere uniformemente esercitato in tutte le Provincie dello Stato, ed anche perché le Cause religiose e pie si vantaggino egualmente dei detti frutti dei beneficii vacanti, che sempre, secondo la specchiata pietà dei Nostri Maggiori furono alle medesime Cause applicati;

Per queste considerazioni;

Visto l'articolo 18 dello Statuto;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1

Il regio diritto di possesso e d'amministrazione dei beneficii vacanti sarà uniformemente esercitato in tutto lo Stato senza divario fra beneficii maggiori minori, e senza distinzione veruna circa la natura de' beneficii medesimi.

Il rilascio de' beni a nuovi investiti dovrà essere preceduto sempre dal regio placito.

Art. 2.

I frutti de' beneficii vacanti, detratte le spese di amministrazione, e detratto un equo assegno da corrispondersi al nuovo investito proporzionato al tempo della vacanza e non maggiore mai della rendita di un anno, saranno applicati a migliorare la condizione dei parrochi e sacerdoti bisognosi, alle spese di culto e di ristauo delle chiese povere e ad altri usi di carità.

Art. 3.

L'amministrazione dei beneficii vacanti sarà tenuta da Economi Generali, che verranno da Noi nominati. Essi dipenderanno dal Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici, alla cui approvazione dovranno alla fine di ogni anno rassegnare i conti della loro gestione.

Art. 4.

Gli Economi Generali avranno sotto di sé dei Subeconomi nelle varie Diocesi, che saranno nominati dal Nostro Guardasigilli.

Gli Economi Generali terranno l'amministrazione dei beneficii vacanti di più Provincie, i Subeconomi quella dei beneficii vacanti di una sola Diocesi, o di più Mandamenti compresi in una Diocesi medesima.

Agli Economi Generali farà specialmente commessa l'amministrazione delle Mense vescovili vacanti.

Un apposito Regolamento determinerà le attribuzioni degli Economi Generali e dei Subeconomi, e la sede dei primi.

Art. 5.

Nelle antiche Nostre Provincie, nella Lombardia nella Toscana, e nelle Provincie Parmensi sono mantenute, finché non sia altrimenti provveduto, tutte le norme e pratiche che vi sono in vigore circa l'amministrazione dei beneficii vacanti.

Vi saranno però introdotte le disposizioni degli articoli 1 e 2.

Art. 6.

Nelle Provincie Modenesi e nelle Romagne saranno poste in vigore, circa l'assunzione di possesso dei beneficii vacanti, e circa la loro amministrazione, le norme e pratiche stabilite nelle antiche Nostre Provincie con quelle modificazioni che saranno espresse in apposito Regolamento.

Art. 7.

Il Nostro Guardasigilli è incaricato di provvedere alla compilazione dei succitati Regolamenti, e di curare la piena esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 26 settembre 1860.

VITTORIO EMANUELE

V.° Il Guardasilli
G.B. CASSINIS.

G.B. CASSINIS.